

Consolidato nazionale e mondiale 2009

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO
DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE
DELL'UNICA BASE IMPONIBILE PER IL GRUPPO DI IMPRESE NON RESIDENTI

Periodo d'imposta 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE	2	C5 Quadro NE - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	18
1.1 Premessa	2	C6 Quadro NC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	26
1.2 Termini e modalità di presentazione	2	V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE	27
1.3 Versamenti	2	C7 Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo	27
1.4 Acconti	2	C8 Quadro MX - Trasferimenti al gruppo	29
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO	3	VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE	30
1.1 Generalità	3	C9 Quadro MR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	31
1.2 Tipo di dichiarazione	3	C10 Quadro ME - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	35
1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante	3	C11 Quadro MC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	49
1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	4	C12 Concorso tra consolidato nazionale e mondiale	49
1.5 Firma della dichiarazione	4	VII. UTILIZZO DEI CREDITI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	50
1.6 Impegno alla presentazione telematica	5	C13 Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo	50
1.7 Visto di conformità	5	C14 Quadro CN - Determinazione dell'imposta	51
III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE	5	VIII. PROSPETTI	53
C1 Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale	5	C15 Quadro CK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	53
C2 Quadro NX - Trasferimenti al gruppo	10	C16 Quadro CS - Prospetti vari	54
C3 Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	13		
IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE	14		
C4 Quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	16		

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1

Premessa

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.

Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al Consolidato mondiale ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 247 del 2005.

Il presente modello deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, comma 2, del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) ed a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS.

In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, comma 2, del TUIR.

1.2

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).

Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello UNICO 2009 SC.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nell'apposito paragrafo del modello UNICO 2009 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

1.3

Versamenti

Con riferimento ai termini di versamento dell'IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR. In particolare, i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato.

In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

1.4

Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due

rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, è determinata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1.1 Generalità

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

1.2 Tipo di dichiarazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata. Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale". Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

Qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, o una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ovvero dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO 2009 SC.

1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante

Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.

È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione) ed il relativo codice catastale, la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO 2009 SC.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione del soggetto dichiarante rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

I dati da indicare in tali campi riguardano la data di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante.

Codici statistici

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO 2009 SC, in quanto compatibili.

Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.

In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

1.4**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO 2009 SC.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art.2-bis del decreto-legge n.203 del 2005.

L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso l'invito a fornire i necessari chiarimenti di cui all'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) può essere richiesto mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente, ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005, può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento)

qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (per effetto delle modifiche del comma 94 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3) senza compilare il campo firma.
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

1.6

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1

Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dall'art. 96, commi 5-bis, 7 e 8, del TUIR e dagli artt. 124 e 125 del medesimo testo unico.

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

sezione I - Somma algebrica dei redditi complessivi netti;

sezione II - Rettifiche di consolidamento;

sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;

sezione IV – Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, del TUIR;

sezione V – Interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del TUIR;

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

1.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2009 SC.

Si fa presente che nell'ipotesi di adesione alla tassazione di gruppo di una SIIQ o SIINQ, individuate rispettivamente dai commi 119 e 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale dovrà tenersi conto del reddito (o della perdita) trasferito dai predetti soggetti riferibile esclusivamente alla gestione imponibile.

Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** vanno indicati:

- in **colonna 2**, il reddito o la perdita di cui al quadro GN, righe GN5 colonna 3 (perdita) o GN6 colonna 2 (reddito), del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 3**, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche di cui al quadro GN, rigo GN6 colonna 1, del modello UNICO 2009 SC. Nel caso in cui la società o ente consolidante, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righe, avendo cura di riportare nella colonna 1 del rigo NF2 il proprio codice fiscale.

La **casella 4** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nei **righe** da **NF2** a **NF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 2**, il reddito o la perdita;
- in **colonna 3**, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 1, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche. Nel caso in cui la società consolidata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righe.

La **casella 4** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nella casella "operazioni straordinarie" deve essere indicato il codice desunto dalla tabella sotto indicata nel caso in cui il soggetto sia stato interessato da un'operazione straordinaria che non ha interrotto la tassazione di gruppo (permanendo i requisiti di cui all'articolo 117 del TUIR).

1	Fusione propria (o per incorporazione) tra soggetti che aderiscono al consolidato
2	Fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato
3	Scissione totale o parziale non interruttiva del consolidato (codice da indicare sia da parte della scissa che della beneficiaria se partecipanti al consolidato)
4	Conferimento (codice da indicare sia da parte del conferente che del conferitario se partecipanti al consolidato)
5	Liquidazione volontaria
6	Operazione straordinaria che ha comportato la continuazione del consolidato in esito positivo ad istanza d'interpello
7	Altra operazione straordinaria non compresa nelle precedenti

Nel **rigo NF7**:

- in **colonna 2**, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 2 dei righe da NF1 a NF6;
- in **colonna 3**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi "minimi" trasferiti dalle società partecipanti al consolidato. A tal fine, riportare la somma degli importi di colonna 3 dei righe da NF1 a NF6;

- in **colonna 1**, deve essere indicato l'ammontare delle perdite trasferite al consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" complessivo di gruppo. Nel rispetto della disciplina delle società di comodo, infatti, la società consolidante all'atto della determinazione del reddito complessivo globale non può utilizzare le perdite attribuite dalle società partecipanti al consolidato a scomputo del reddito "minimo" indicato in colonna 3 del presente rigo. A tal fine, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, indicare, solo se positivo il risultato della seguente somma algebrica:

$$(NF7 \text{ col. } 3 - NF7 \text{ col. } 2)$$

Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;

- in **colonna 4**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato il maggiore tra l'importo di colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 del rigo NF7. Se invece non risulta compilata la colonna 3 deve essere indicato l'importo di colonna 2 del presente rigo.

1.3

Sezione II

Rettifiche di consolidamento

L'articolo 1, comma 33, lett. s), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 122 del TUIR, abrogando le rettifiche di consolidamento previste dalle lett. a), b) e c) del citato articolo 122, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2007. Inoltre, la lett. v) del comma 33 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria 2008 ha soppresso l'articolo 123 del TUIR che disciplinava il regime di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni infragruppo. Il successivo comma 34, tuttavia, ha stabilito che resta ferma l'applicazione dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 125, comma 1 del TUIR.

L'art. 1, comma 33, lett. i), della legge n. 244 del 2007, ha completamente riscritto l'art. 96 del Tuir prevedendo che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili senza alcuna limitazione fino a concorrenza di quelli attivi e dei proventi a essi assimilati; l'eventuale eccedenza è deducibile per un ammontare non superiore al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Il comma 7 del citato art. 96 dispone che il reddito complessivo di gruppo può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una società se e nei limiti in cui altre società partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo eccedente, e quindi non integralmente utilizzato. L'ultimo periodo del comma 7 consente, inoltre, l'utilizzo in diminuzione dal reddito complessivo di gruppo anche delle eccedenze oggetto di riporto nei periodi d'imposta successivi, con esclusione delle eccedenze generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato.

Il successivo comma 8 dell'art. 96, infine, consente di includere virtualmente nel consolidato nazionale, ai soli fini dell'applicazione del comma 7, anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste per l'adesione al consolidato di cui agli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c).

L'articolo 82, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nell'articolo 96 del TUIR il nuovo comma 5-bis che prevede la deducibilità nei limiti del 96 per cento degli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 del citato art. 96 (banche ed altri soggetti finanziari).

Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce, inoltre, che nell'ambito del consolidato nazionale, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti al consolidato, a favore di altri soggetti partecipanti, sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.

Pertanto, la presente sezione accoglie la variazione in diminuzione che la società o ente consolidante può apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale di gruppo, in applicazione dei commi 5-bis, 7 e 8 dell'articolo 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Inoltre, nella presente sezione vanno indicate le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione) e dall'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004.

Nel **rigo NF8** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota di interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell'articolo 96 del TUIR. L'importo da indicare nel presente rigo deve corrispondere alla somma degli importi riportati nei righe NF24, colonna 5 e NF34.

Nel **rigo NF9, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. a) del TUIR connessa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui al citato articolo del TUIR.

Nel **rigo NF10, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR.

Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei rigi da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo NF12, colonna 2**, va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei rigi NF7 col. 4 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo NF7, nella **colonna 2 del rigo NF12**, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:

$$(NF7 \text{ col. 4} + NF11 - NF7 \text{ col. 1})$$

e l'importo di colonna 3 del rigo NF7.

Qualora sia stata compilata la colonna 3 del rigo NF7, nella **colonna 1 del rigo NF12**, va riportato il risultato della seguente somma algebrica:

$$NF7 \text{ col. 3} - (NF7 \text{ col. 4} + NF11 - NF7 \text{ col. 1})$$

solo se positivo.

Qualora l'opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), l'importo della colonna 3 del rigo NF7 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 1, mentre l'importo della colonna 2 del rigo NF12 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 2, o CN2.

Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell'apposito quadro CS.

Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), gli importi delle colonne 1 e 2 di rigo NF12 vanno riportati nel quadro MF, rigi MF1 e MF2.

1.4

Sezione III

Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Dal periodo d'imposta successivo, infatti, non è più possibile avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 123 del TUIR, in quanto abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. v), della legge n. 244 del 2007. Tuttavia, resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125, comma 1 del TUIR.

Ai sensi dell'abrogato art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei precedenti periodi d'imposta.

Nei **rigi da NF13 a NF16** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente;
- in **colonna 2**, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in **colonna 3**, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

1.5

Sezione IV

Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, del TUIR

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi agli interessi passivi maturati in capo ai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR (banche ed altri soggetti finanziari), partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell'applicazione del comma 5-bis del citato art. 96.

In base al comma 5-bis, infatti, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato nazionale a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.

A tal fine, nei **rigi da NF17 a NF22** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), rientrante tra i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR, per la quale sono maturati interessi passivi;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli interessi passivi indicati in colonna 2 dedotti nella dichiarazione individuale del soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 4**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN35 (o GC 35) dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società.

Nel rigo **NF23, colonne 2, 3 e 4**, va riportato, rispettivamente, il totale delle colonne 2, 3 e 4 dei rigi da NF17 a NF22 di tutti i moduli compilati.

Nel rigo **NF24**, va indicato:

- in **colonna 1**, il minore importo tra quello indicato in colonna 2 del rigo NF23 e quello indicato in colonna 4 del medesimo rigo;
- in **colonna 2**, la differenza, se positiva, tra l'importo indicato in colonna 2 del rigo NF23 e quello di colonna 4 del medesimo rigo. Se la predetta differenza è pari o minore di zero la presente colonna non va compilata.
- in **colonna 3**, la quota dell'importo di colonna 2 del presente rigo già dedotta dalle singole società che hanno compilato la colonna 2 dei rigi da NF17 a NF22, nei limiti previsti dal primo periodo del comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR. Al riguardo si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 82 del D.L. n. 112 del 2008, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare;
- in **colonna 4**, va riportata la somma tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo;
- in **colonna 5**, va riportato l'ammontare degli interessi passivi deducibile dal reddito complessivo di gruppo, pari alla differenza tra l'importo di colonna 4 del presente rigo e quello di colonna 3 del rigo NF23. Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF8 del presente quadro.

In caso di compilazione di più moduli i rigi NF23 e NF24 vanno compilati unicamente nel primo modulo.

1.6

Sezione V

Interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del TUIR

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati e alle eccedenze di risultato operativo lordo delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 96 del TUIR.

Si precisa che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di Rol trasferite al consolidato da parte delle medesime società nonché dalle società virtualmente incluse nel consolidato ai sensi del comma 8 dell'art. 96 del TUIR. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di Rol non trasferibili non devono essere esposte nel presente modello.

In particolare, nei **rigi da NF25 a NF30** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1.

I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN36 (o GC36) dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società.

Nei **rigi da NF31 a NF33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società estera virtualmente inclusa nel consolidato nazionale ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 96 del TUIR;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati, eccedenti quelli attivi e proventi assimilati, di cui all'art. 96, comma 8, del TUIR;
- in **colonna 5**, il 30 per cento del risultato operativo lordo della società estera determinato secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 96 del TUIR;
- in **colonna 6**, il risultato operativo lordo che eccede l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati netti. A tal fine, riportare la differenza (positiva) tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 4.

Si precisa che il comma 8 dell'art. 96 trova applicazione, esclusivamente, con riferimento alla eventuale capienza di risultato operativo lordo manifestata (successivamente alla compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto non residente e, non anche, all'eccedenza degli interessi passivi che quest'ultimo potrebbe manifestare nell'ipotesi opposta di incapienza del proprio risultato operativo lordo (cfr. Circ. 12 del 19 febbraio 2008).

Pertanto, i rigi da NF31 a NF33 possono essere compilati unicamente qualora, con riferimento a ciascuna società estera ivi indicata, il 30 per cento del risultato operativo lordo risulti superiore agli interessi passivi ed oneri assimilati netti di cui a colonna 4.

Nel **rigo NF34**, riportare la somma degli importi indicati in colonna 2 dei rigi da NF25 a NF30 di tutti i moduli compilati. Tale ammontare deve corrispondere alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei rigi da NF25 a NF30 ed in colonna 6 dei rigi da NF31 a NF33 di tutti i moduli compilati. Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF8 del presente quadro.

In caso di compilazione di più moduli il rigo NF34 va compilato unicamente nel primo modulo.

C2. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

2.1 Generalità

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:

- sezione I** – Oneri detraibili;
- sezione II** – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;
- sezione III** – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- sezione IV** – Altri crediti d'imposta;
- sezione V** – Ritenute;
- sezione VI** – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;
- sezione VII** – Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- sezione VIII** – Trasferimenti eccedenze infragruppo;
- sezione IX** – Acconti versati;
- sezione X** – Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
- sezione XI** – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES dovuta a titolo di saldo ed acconto.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei rigi del quadro GN va riferita al quadro GC.

2.2 Sezione I Oneri detraibili

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 e GN16, dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NX1** a **NX6**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1** – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2** – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3** – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4** – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
 - 5** – acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (art. 1, comma 358, della legge n. 296/2006);
 - 6** – acquisto e installazione di variatori di velocità (art. 1, comma 359, della legge n. 296/2006).
- in **colonna 3**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 2;
- in **colonna 5**, l'importo degli altri oneri detraibili.

Nel **rigo NX7** va riportato l'ammontare totale degli altri oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nella colonna 5 dei rigi da NX1 a NX6.

2.3**Sezione II
Crediti d'imposta
sui fondi comuni
di investimento**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX8** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento. Nei **rigi** da **NX9** a **NX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX8 a NX13.

2.4**Sezione III
Crediti d'imposta
per redditi prodotti
all'estero**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN17, dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.

Nei **rigi** da **NX16** a **NX20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN17.

Nel **rigo NX21** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX15 a NX20.

2.5**Sezione IV
Altri crediti
d'imposta**

In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d'imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN18 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX22** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla società o ente consolidante. Nei **rigi** da **NX23** a **NX27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX22 a NX27.

2.6**Sezione V
Ritenute**

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN19 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX30** a **NX34** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei rigi da NX29 a NX34.

2.7**Sezione VI
Crediti d'imposta
concessi alle imprese
trasferiti dalle società
del gruppo**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come espresse nel quadro GN, sezione V, dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società.

Nei **rigi** da **NX36** a **NX40** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

2.8**Sezione VII
Eccedenze
d'imposta IRES
derivanti dalle
precedenti
dichiarazioni**

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN9 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2**, il relativo importo.

Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei rigi da NX41 a NX46.

2.9**Sezione VIII
Trasferimenti
eccedenze
infragruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro GN, rigo GN20 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l'eccedenza ed in **colonna 2** il relativo importo.

Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta trasferite al gruppo, indicate nei rigi da NX48 a NX53.

Nel **rigo NX55** va indicato:

- in **colonna 1**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2008, quadro NX, rigo NX55, colonna 4;
- in **colonna 2**, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, rigi CN17 e CN20;
- in **colonna 4**, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

2.10**Sezione IX
Acconti versati**

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN21 dell'UNICO 2009 SC di ciascuna società del consolidato.

Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato:

- in **colonna 1** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2009 SC, rigo GN21, colonna 1;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56 l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto e l'importo degli acconti versati con il Modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NX57** a **NX61**, con riferimento alle società consolidate va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2009 SC, rigo GN21, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il Modello di pagamento F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il Modello di pagamento F24.

Si precisa che, in caso le società aderenti al consolidato, sia essa consolidante che consolidata, partecipino in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR ed abbiano ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

Qualora una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5**.

Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:

- in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";
- nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella "Operazione straordinaria".

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1, 2 e 3**, il totale delle eccedenze e degli acconti.

2.11**Sezione X
Eccedenze
d'imposta diverse
dall'IRES trasferite
al gruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nella sezione III del quadro GN del modello UNICO 2009 SC.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite, da ciascuna società aderente, per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell'art. 34 legge n.388 del 2000 ed utilizzate in compensazione dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **rigli** da **NX64** a **NX68** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

2.12

Sezione XI

Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato. In particolare, nei **rigli** da **NX69** a **NX73**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2009 SC delle società che trasferiscono le eccedenze:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 5**, l'eccedenza d'imposta estera.

Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. I-C nella colonna corrispondente al periodo di formazione della relativa eccedenza.

C3. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

3.1

Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione. La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già consolidante deve allegare il presente quadro nel proprio modello Unico SC.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

3.2

Sezione I

Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **riglo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **riglo NI2** va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il riglo NI1.

Nei **rigli** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;

- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
 - in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.
- Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

3.3**Sezione II****Cessione
eccedenza IRES
ex art. 43-ter del
DPR n. 602 del 1973**

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN22, col. 3, del modello CNM 2008, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

3.4**Sezione III****Attribuzione
delle perdite**

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **rigi** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne da 2 a 8**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura di cui al quadro CS, rigi da CS2 a CS6 del modello CNM 2008.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).

Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC

I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. In particolare:

- il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;

- il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri NR e NE. La determinazione del credito di cui al comma 1, la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e l'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si precisa che l'articolo 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolate all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta computabile ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato articolo 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n. 8).

Ai fini della compilazione dei seguenti quadri, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo globale di gruppo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta del gruppo che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C4. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

4.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d'imposta nei quali opera la tassazione di gruppo.

La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante e riferito al singolo soggetto distintamente per Stato ed anno di produzione del reddito estero;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero, riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito. Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1-bis, lett. a), del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo globale del gruppo e che ai sensi della successiva lett. b) la quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda di gruppo.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

4.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righi** da **NR1** a **NR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;

- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2008 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2009, nella colonna 5 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2009.

Per i soggetti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di col. 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 30/09/2008	di cui resasi definitiva entro il 31/07/2009	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 30/09/2008
Alfa	A	2007	1.000	350	200	150	200
Beta	B	2007	2.000	600	600		600

per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiara-

razioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 11 – colonna 10

- la **colonna 13**, va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

4.3

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei righi da NR1 a NR8), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 12 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all'anno 2007 ed il terzo rigo all'anno 2008, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l'anno 2007 ed uno per l'anno 2008).

In particolare nei **rigi da NR9 a NR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 8) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 9) dei rigi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

C5. QUADRO NE - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

5.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

5.2

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito

Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nel **rigo NE1** va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.

Nei **rigi** da **NE2** a **NE6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- in **colonna 5**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	100 - 70 = 30

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideeterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 ed al comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **10 a 17** dei **rigli** da **NE2 a NE6** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibili dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.
Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;
- in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibili dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 14**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni riferite al soggetto di cui al rigo NE1, sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 - col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo NE11 o NE17 o NE23);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

- in **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

- in **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.

5.3

Sezione I-B Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **rigli** da **NE7** a **NE9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei rigli da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei rigi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

5.4

Sezione I-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei rigi da NE7 a NE9 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto consolidato e per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI, secondo il periodo di formazione.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a cinque.

Infatti, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Pertanto, le colonne da 6 a 8 dei rigi da NE11 a NE14 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo NE10).

Nella **colonna 1** del **rigo NE10** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

La casella di **colonna 2** del **rigo NE10** va barrata per consentire la compilazione di un numero di colonne superiore a cinque. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indicato nel **rigo "Dichiarazione Anno d'imposta"** il periodo di imposta relativo al modello CNM nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei rigi da NE11 a NE14. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferimento agli anni indicati nel rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" e non a quelli preimpostati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" deve essere compilato a partire dal periodo d'imposta 2004 fino al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata barrata, il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" non deve essere compilato.

Nelle **colonne da 1 a 4** del **rigo NE11** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, col. 1 (o nel rigo NE19, col. 1 o nel rigo NE25, col. 1) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;

- nella **colonna 2** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, col. 2 (o nel rigo NE19, col. 2 o nel rigo NE25, col. 2) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, col. 3 (o nel rigo NE19, col. 3 o nel rigo NE25, col. 3) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, col. 4 (o nel rigo NE19, col. 4 o nel rigo NE25, col. 4) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del rigo NE11 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei rigi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle **colonne da 1 a 4** del **rigo NE12** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella **colonna 5** l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 1 (o nel rigo NE20, col. 1 o nel rigo NE26, col. 1) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 2 (o nel rigo NE20, col. 2 o nel rigo NE26, col. 2) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 3 (o nel rigo NE20, col. 3 o nel rigo NE26, col. 3) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 4 (o nel rigo NE20, col. 4 o nel rigo NE26, col. 4) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del rigo NE12 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei rigi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 4 dei rigi NE11 e NE12 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società di cui al rigo NE1, in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei rigi NE11 e NE12 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione XI del quadro NX.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, riferite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 4 dei rigi NE11 e NE12, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo NE15.

RIGO NE15 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo NE15** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo NE11;

Nella **colonna 2** del **rigo NE15** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo NE12.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo NE15 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo NE15 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo NE15** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo NE15** va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 5 del rigo NE11 + col. 3 rigo NE15.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi NE13 e NE14.

Qualora non sia maturato alcun credito (NE15, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi NE13 e NE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi NE11 e NE12; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo NE15; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO NE13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 1 e l'importo indicato nel rigo NE15, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE13, col. 5 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo NE11, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo NE13 non va compilata.

RIGO NE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 1 e l'importo nel rigo NE15, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo NE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo NE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo NE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo NE14;

– effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 5 e l'importo del RIPOORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE14, col. 5 non va compilato. Nel caso in cui, nel rigo NE12, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo NE14 non va compilata.

Si propone il seguente esempio

SEZIONE I-C		VEDERE ISTRUZIONI			
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni		Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	1	2	3	4
NE11	Eccedenza d'imposta nazionale	100,00	90,00	-80,00	10,00
NE12	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	70,00	,00
NE13	Residuo d'imposta nazionale	,00	40,00	,00	10,00
NE14	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue					
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
		1	2	3	4
NE11	Eccedenza d'imposta nazionale	30,00	,00	,00	,00
NE12	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
NE13	Residuo d'imposta nazionale	30,00	,00	,00	,00
NE14	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
NE15		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
		1	2	3	4
		150,00	70,00	70,00	150,00

Sulla base dei dati esposti nei rigi NE11 e NE12, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo NE15).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo NE13, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- NE13, col. 1 calcolare (NE11, col. 1 - NE15, col. 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPOORTO A1 = 50;
- NE13, col. 2 calcolare (NE11, col. 2 - RIPOORTO A1) = 90 - 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A2 = 0;
- NE13, col. 3, essendo NE11, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo NE13 non va compilata. In questo caso RIPOORTO A3 è pari a RIPOORTO A2;
- NE13, col. 4 calcolare (NE11, col. 4 - RIPOORTO A3) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con riporto A4 = 0;
- NE13, col. 5 calcolare (NE11, col. 5 - RIPOORTO A4) = 30 - 0 = 30 (residuo d'imposta nazionale).

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 5 dei rigi NE11 e NE12 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei rigi NE11 e NE12, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei rigi NE11 e NE12), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da NE10 a NE15 valgono anche per i rigi da NE16 a NE21 e per i rigi da NE22 a NE27.

C6. QUADRO NC - RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei rigi della sezione IA del quadro NE.

Nel **rigo NC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.

Nel **rigo NC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi presenti nella sezione IB del quadro NE e nella colonna 3 dei rigi NE15, NE21 e NE27 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei rigi presenti nella sezione I-A del quadro NE relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$NC1 + NC2 - NC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C7. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

7.1

Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli articoli da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

sezione I – Somma algebrica dei redditi imponibili;

sezione II – Rettifiche di consolidamento.

7.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2009 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.

In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito (o la perdita) della società o ente controllante di cui al quadro GN, rigi GN5 colonna 3 (perdita) o GN6 colonna 2 (reddito), del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 2**, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 1, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche di cui al quadro GN, rigo GN6 colonna 1, del modello UNICO 2009 SC.

Nel caso il soggetto controllante sia interessato da un'operazione straordinaria va barrata la relativa casella.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato :

- in colonna 1, l'importo del rigo NF12, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo di colonna 3 del rigo NF7.

Nel caso in cui la società o ente consolidante, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti rigi. Pertanto, il rigo MF1 andrà compilato secondo le istruzioni sopra fornite, mentre nel rigo MF2, colonna 6, andrà riportata la perdita non compensata di cui al rigo GN5, colonna 3, del quadro GN

del modello UNICO 2009 SC, ovvero, nell'ipotesi di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, la perdita non compensata di cui al rigo NF12, colonna 1, senza compilare le colonne da 2 a 5.

Nei **rigi** da **MF2** a **MF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR. Si precisa che l'art. 1, comma 33, lett. t), della legge n. 244 del 2007 ha abrogato la lett. a) dell'art. 134 del TUIR e, pertanto, non è più prevista la possibilità di detassare la quota imponibile dei dividendi distribuiti tra società aderenti alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo MF7**:

- in **colonna 2**, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo MF1 e di colonna 6 dei rigi da MF2 a MF6;
- in **colonna 3** deve essere indicato l'importo di colonna 2 del rigo MF1;
- in **colonna 1**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato, solo se positivo, il risultato della seguente somma algebrica:

$$(MF7 \text{ col. } 3 - MF7 \text{ col. } 2)$$

Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;

- in **colonna 4**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, il maggiore tra l'importo di colonna 2 del rigo MF7 e l'importo indicato nella colonna 3 del medesimo rigo. Se invece non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato l'importo di colonna 2 del rigo MF7.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

In tal caso, il rigo MF7 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.

7.3

Sezione II Rettifiche di consolidamento

L'art. 14, comma 33, lett. v), della legge n. 244 del 2007 ha abrogato l'art. 135 del TUIR concernente la rettifica di consolidamento relativa alla determinazione delle plusvalenze (e minusvalenze) per i trasferimenti infragruppo.

La successiva lett. z) del citato comma 33, inoltre, ha introdotto il nuovo art. 139-bis del TUIR con il quale viene disposto che in caso di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dalla consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. Si fa presente che, qualora l'opzione venga meno nei confronti di tutte le consolidate, la predetta ripresa a tassazione deve essere effettuata nella dichiarazione individuale della società o ente controllante. Pertanto, nella presente sezione vanno indicate le variazioni in aumento che la società o ente controllante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.

Nel **rigo MF8** va indicata la variazione in aumento determinata ai sensi del citato art. 139-bis del TUIR;

Nel **rigo MF9** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del TUIR;

Nel **rigo MF10** va indicata la somma degli importi dei rigi MF8 e MF9.

Nel **rigo MF11, colonna 2**, va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei rigi MF7, colonna 4 e MF10.

Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo MF7, nella **colonna 2** di **rigo MF11**, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:

$$(MF7 \text{ col. } 4 + MF10 - MF7 \text{ col. } 1)$$

e l'importo di colonna 3 del rigo MF7.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo MF7, inoltre, nella **colonna 1** del **rigo MF11** va riportato il risultato della seguente somma algebrica:

$$MF7 \text{ col. } 3 - (MF7 \text{ col. } 4 + MF10 - MF7 \text{ col. } 1)$$

solo se positivo.

Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell'apposito quadro CS.

C8. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

8.1

Generalità

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute e degli oneri detraibili della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da quattro sezioni:

sezione I – Dati;

sezione II – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;

sezione III – Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;

sezione IV – Eccedenze di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alle presenti sezioni, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del modello UNICO 2009 SC. In tal caso, l'indicazione dei rigi del quadro GN va riferita al quadro GC.

8.2

Sezione I Dati

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 e GN16, dell'UNICO 2009 SC della società consolidante.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice corrispondente alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta (vedi istruzioni alla colonna 2 dei rigi da NX1 a NX6);
- in **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo degli altri oneri detraibili.

Nel **rigo MX2** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2009 SC.

Nel **rigo MX3** vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2009 SC, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo MX4** vanno indicati gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN18 dell'UNICO 2009 SC.

Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN19 dell'UNICO 2009 SC.

Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro GN, rigo GN9 dell'UNICO 2009 SC.

Nel **rigo MX7** vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza trasferita al gruppo;
- in **colonna 2**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1, rigi CN17 e CN20 del quadro CN;
- in **colonna 5**, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo esposto nel quadro GN, rigo GN21, colonna 1, dell'UNICO 2009 SC;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto.

Si precisa che, in caso la società o ente consolidante partecipi in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR ed abbia ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

8.3

Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V dell'UNICO 2009 SC.

Nei **righi da MX9 a MX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato.

8.4

Sezione III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante (sezione III del quadro GN), per la parte attribuita al consolidato.

Nei **righi da MX14 a MX18** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.

8.5

Sezione IV Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate dalla società controllante per i redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato mondiale. In particolare, nei rigi da **MX19 a MX23**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2009 SC:

- in **colonna 1**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 3**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta estera.

VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE - QUADRI MR, ME E MC

I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 136. In particolare:

- il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;
- il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri MR e ME.

La determinazione del credito di cui al comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR,

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C9. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

9.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero dalla società controllante e per la quota di reddito relativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d'imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.

La determinazione del credito va effettuata:

- per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito;
- per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione del proprio reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante; in particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già

utilizzato nella precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito. Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 136 del TUIR e che per la quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa a tale reddito. Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il medesimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

9.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I pur in presenza di imposta pagata all'estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

9.3

Sezione I-A Società controllante

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllante ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righe** da **MR1** a **MR3** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2009 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2008 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2009, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2009.

Qualora la società controllante abbia prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione ed intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 5**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;

- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 7**, l'imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 9**, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 30/09/2008	di cui resasi definitiva entro il 31/07/2009	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 30/09/2008
Controllante	A	2007	1.000	350	200	150	200
Controllata Beta	B	2007	2.000	600	600		600

per la controllante, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- in **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 11**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 12** va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

9.4

Sezione I-B Società controllate estere

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alle società controllate estere ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l'imposta dovuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione della società controllante.

In particolare nei **rigli da MR4 a MR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;

- in **colonna 4**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 4 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di col. 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9;

- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 11} - \text{colonna 10}$$

Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, nella **colonna 13** va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione modello CNM.

9.5

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei rigi da MR1 a MR3 della sezione I-A e in colonna 12 dei rigi da MR4 a MR8 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei rigi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei rigi da MR4 a MR8) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei rigi da MR4 a MR8. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II.

In particolare nei **rigi da MR9 a MR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);

- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; tale credito è desumibile dalla col. 8 dei righi della sez. I-A o dalla col. 9 dei righi della sez. I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo MC1 del quadro MC.

C10. QUADRO ME - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

10.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'esposizione dei dati relativi alla società controllante;
- la **sezione II** è riservata all'esposizione dei dati relativi alle società controllate.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

10.2

Sezione I Dati della società controllante

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

10.3

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

Nei **rigli** da **ME1** a **ME5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;

- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- in **colonna 5**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	$100 - 70 = 30$

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 10 a 17** dei **rigli da ME1 a ME5** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 della società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

- in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita alla società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 14**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di impo-

sta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni, con riferimento alla società controllante, sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideeterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 - col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME10 o ME16 o ME22);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideeterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideeterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare: **LimiteCredito** = Capienza - col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideeterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se **LimiteCredito è maggiore di zero**:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

- in **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

- in **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.4

Sezione I-B Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **rigli da ME6 a ME8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei rigli da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei rigli da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;

- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0

Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500

Caso 3	col. 2 = - 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = - 500	col. 6 = 600

10.5

Sezione I-C Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei rigli da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a cinque.

Infatti, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6 è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Pertanto, le colonne da 6 a 8 dei rigi da ME10 a ME13 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo ME9).

Nella **colonna 1** del **rigo ME9** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

La casella di **colonna 2** del **rigo ME9** va barrata per consentire la compilazione di un numero di colonne superiore a cinque. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indicato nel **rigo "Dichiarazione Anno d'imposta"** il periodo di imposta relativo al modello CNM nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei rigi da ME10 a ME13. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferimento agli anni indicati nel rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" e non a quelli preimpostati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" deve essere compilato a partire dal periodo d'imposta 2004 fino al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata barrata, il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" non deve essere compilato.

Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** del **rigo ME10** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, col. 1 (o nel rigo ME18, col. 1 o nel rigo ME24, col. 1) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, col. 2 (o nel rigo ME18, col. 2 o nel rigo ME24, col. 2) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, col. 3 (o nel rigo ME18, col. 3 o nel rigo ME24, col. 3) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, col. 4 (o nel rigo ME18, col. 4 o nel rigo ME24, col. 4) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo ME10** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei rigi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** del **rigo ME11** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 1 (o nel rigo ME19, col. 1 o nel rigo ME25, col. 1) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 2 (o nel rigo ME19, col. 2 o nel rigo ME25, col. 2) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 3 (o nel rigo ME19, col. 3 o nel rigo ME25, col. 3) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 4 (o nel rigo ME19, col. 4 o nel rigo ME25, col. 4) del modello CNM 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo ME11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei rigi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 dei rigi ME10 e ME11 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società controllante, in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei rigi ME10 e ME11 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione IV del quadro MX.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, riferite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 dei rigi ME10 e ME11, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME14.

RIGO ME14 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo ME14** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo ME10;

Nella **colonna 2** del **rigo ME14** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo ME11.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME14 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME14 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME14** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo ME14** va riportato il risultato della seguente operazione:

– somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 5 del rigo ME10 + col. 3 del rigo ME14.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi ME12 e ME13.

Qualora non sia maturato alcun credito (ME14, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi ME12 e ME13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi ME10 e ME11; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME14; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME12

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 1 e l'importo indicato nel rigo ME14, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo ME12;

– effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME12, col. 5 non va compilato. Nel caso in cui, nel rigo ME10, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME12 non va compilata.

RIGO ME13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 1 e l'importo nel rigo ME14, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 5 e l'importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME13, col. 5 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME11, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME13 non va compilata.

Si propone il seguente esempio.

Sezione I-C		ME9 Codice Stato estero ¹				Vedere istruzioni ²			
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni		Dichiarazione anno d'imposta 2004		Dichiarazione anno d'imposta 2005		Dichiarazione anno d'imposta 2006		Dichiarazione anno d'imposta 2007	
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	1	2	3	4	3	4	3	4
ME10	Eccedenza d'imposta nazionale	100,00	90,00	- 80,00	10,00				
ME11	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	70,00	,00				
ME12	Residuo d'imposta nazionale	,00	40,00	,00	10,00				
ME13	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00				
Casi particolari <input type="checkbox"/>		segue							
Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	1	2	3	4	3	4	3	4
ME10	Eccedenza d'imposta nazionale	30,00	,00	,00	,00				
ME11	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00				
ME12	Residuo d'imposta nazionale	30,00	,00	,00	,00				
ME13	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00				
ME14		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento				
		1	2	3	4				
		150,00	70,00	70,00	150,00				

Sulla base dei dati esposti nei rigi ME10 e ME11, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo ME14).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo ME12, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- ME12, col. 1 calcolare (ME10, col. 1 – ME14, col. 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
- ME12, col. 2 calcolare (ME10, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 - 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;

- ME12, col. 3, essendo ME10, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo ME12 non va compilata. In questo caso RIPOORTO A3 è pari a RIPOORTO A2;
- ME12, col. 4 calcolare $(ME10, \text{col. } 4 - \text{RIPOORTO A3}) = 10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con riporto A4=0;
- ME12, col. 5 calcolare $(ME10, \text{col. } 5 - \text{RIPOORTO A4}) = 30 - 0 = 30$ (residuo d'imposta nazionale).

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 5 dei rigi ME10 e ME11 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei rigi ME10 e ME11, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei rigi ME10 e ME11), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da ME9 a ME14 valgono anche per i rigi da ME15 a ME20 e per i rigi da ME21 a ME26.

10.6

Sezione II Dati delle società controllate

Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.7

Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d'imposta è necessario compilare rigi distinti.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

Nel **rigo ME27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero.

Nei **rigi da ME28 a ME30** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 2**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 3**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 2 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento all'anno di cui alla col. 1, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva comprensivo, quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1;
- in **colonna 4**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 1;
- in **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right) - \text{col. 3}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2/col. 4) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 4, in valore assoluto, è minore di quello di col. 2 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 2 e col. 4.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 4 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 2, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 3} - \left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 5.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 3; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 9 a 16

Le colonne da 9 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento all'anno di col. 1 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 9 a 16** dei **rigli da ME28 a ME30** va indicato:

- in **colonna 9**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa all'anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 10**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa che nelle precedenti dichiarazioni è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 9 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.
Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa all'anno di col. 1 riferita alla società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 10 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 10 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 7} - \text{col. 11}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16.

COLONNA 10 COMPILATA

La colonna 10 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata, con riferimento alla società controllata di cui al rigo ME27, eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 14 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 7 - col. 10

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- riportare nella colonna 16 l'intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 11 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME33);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- riportare nella colonna 16 l'intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 11 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza - col. 11 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- riportare nella colonna 16 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- nella colonna 16 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 14 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 16 non va riportato alcun importo;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 13}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.8

Sezione II-B
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella presente
dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno sommate indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nel **rigo ME31** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 7 dei rigi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella col. 8 dei rigi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 3**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 4** o nella **colonna 5**.

10.9**Sezione II-C
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nelle precedenti
dichiarazioni**

Tale sezione deve essere compilata riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 4 o 5 del rigo ME31.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a cinque.

Infatti, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Pertanto, le colonne da 6 a 8 dei righe da ME33 a ME36 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni del rigo ME32).

La casella del **rigo ME32** va barrata per consentire la compilazione di un numero di colonne superiore a cinque. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indicato nel **rigo "Dichiarazione Anno d'imposta"** il periodo di imposta relativo al modello CNM nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei righe da ME33 a ME36. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferimento agli anni indicati nel rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" e non a quelli preimpostati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" deve essere compilato a partire dal periodo d'imposta 2004 fino al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella del **rigo ME32** non sia stata barrata, il rigo "Dichiarazione Anno d'imposta" non deve essere compilato.

Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo ME33 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME35, col. 1 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 2** del **rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME35, col. 2 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 3** del **rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME35, col. 3 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 4** del **rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME35, col. 4 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 5** del **rigo ME33** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME31.

Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo ME34 va riportata l'eccedenza di imposta estera derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME36, col. 1 del modello CNM 2008 ;
- nella **colonna 2** del **rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME36, col. 2 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 3** del **rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME36, col. 3 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 4** del **rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME36, col. 4 del modello CNM 2008;
- nella **colonna 5** del **rigo ME34** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nel rigo ME31, col. 5.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resa definitiva, il riporto, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 dei righe ME33 e ME34, delle eccedenze

della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME37.

RIGO ME37 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo ME37** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo ME33;

Nella **colonna 2** del rigo **ME37** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo ME34.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME37 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME37 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME37** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo ME37** va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 5 del rigo ME33 + col. 3 del rigo ME37.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi ME35 e ME36.

Qualora, non sia maturato alcun credito (ME37, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi ME35 e ME36 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi ME33 e ME34; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME37; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME35

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 1 e l'importo indicato nel rigo ME37, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME35, col. 5 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME33, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME35 non va compilata.

RIGO ME36

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, col. 1 e l'importo nel rigo ME37, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME36;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME36;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo ME36;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, col. 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo ME36;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, col. 5 e l'importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME36, col. 5 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME34, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME36 non va compilata.

C11. QUADRO MC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei rigi da ME1 a ME5 e nella colonna 16 dei rigi da ME28 a ME30 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo MC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da MR9 a MR11 del quadro MR.

Nel **rigo MC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 3 dei rigi ME14, ME20, ME26, ME31 e ME37 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei rigi da ME1 a ME5 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 16 dei rigi da ME28 a ME30 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$MC1 + MC2 - MC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

C12. CONCORSO TRA CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Qualora sia stata esercitata sia l'opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale al fine dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR la società consolidante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero deve osservare le seguenti istruzioni:

- 1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NR sez. I**;
- 2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro MR sez. I-B**;
- 3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il **quadro NR sez. II**.
In particolare, con riferimento all'anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR, nella colonna 2 dei rigi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito e desumibili dai seguenti rigi:
 - colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 del quadro NR per tutti i moduli compilati;
 - colonna 12 dei rigi da MR4 a MR8 del quadro MR per tutti i moduli compilati;
- 4) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NE sez. I-A, I-B e I-C**;
- 5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro ME sez. II-A, II-B e II-C**;
- 6) compilare il **quadro NC** relativo all'ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.

In particolare:

- nel **rigo NC1**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;
- nel **rigo NC2**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 4 dei rigi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 3 dei rigi NE15, NE21 e NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 3 dei rigi ME31 e ME37 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
- nel **rigo NC3**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 17 dei rigi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 17 dei rigi da ME1 a ME5 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
 - colonna 16 dei rigi da ME28 a ME30 del quadro ME per tutti i moduli compilati.

Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l'ammontare complessivo del credito spettante ai sensi del comma 1 e dell'insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione dei redditi esteri.

VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C13. QUADRO CC - UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

13.1

Generalità

Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:

- Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
- Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

13.2

Sezione I - Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di credito.

In particolare, nei **righi** da **CC1** a **CC5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa al credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice credito indicato nel quadro CC, Sez. I, del modello CNM 2008;
- in **colonna 2**, l'eventuale importo residuo del credito di cui a colonna 1 desunto dal quadro CC – Sez. I, colonna 6, del corrispondente credito indicato nel rispettivo rigo del modello CNM 2008, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI del presente modello con riferimento al codice credito di cui a colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato direttamente a scomputo dell'IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14 del presente modello;

- in **colonna 5**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 6**, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo, corrispondente al risultato della seguente somma algebrica:
col. 2 + col. 3 - (col. 4 + col. 5).

13.3
**Sezione II
Eccedenze
d'imposta diverse
dall'IRES trasferite
alla tassazione
del gruppo**

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi delle eccedenze d'imposta diverse dall'IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di eccedenza di imposta. In particolare, nei **rigli** da **CC6** a **CC10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa all'eccedenza di imposta residua derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice tributo indicato nel quadro CC, Sez. II, del modello CNM 2008;
- in **colonna 2**, l'eventuale importo residuo dell'eccedenze di imposta corrispondenti al codice tributo di cui a colonna 1, desunto dal quadro CC - Sez. II del modello CNM 2008, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta. Tale importo corrisponde a quanto riportato nella colonna 5 della corrispondente eccedenza di imposta, indicata nel rispettivo rigo della Sez. II del quadro CC del modello CNM 2008;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X del presente modello con riferimento al codice tributo di cui a colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 5**, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo corrispondente al risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{col. 2} + \text{col. 3} - \text{col. 4}$$

Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle sezioni II e III del quadro MX del presente modello e/o gli importi residui dei crediti e delle eccedenze di imposta, derivanti dalla precedente dichiarazione, come desumibili dal quadro CC, Sezioni I e II, del modello CNM 2008.

C14. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

14.1
**Consolidato
nazionale**

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.

Nel **rigo CN1, colonna 1** va indicato l'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo NF7.

Nel **rigo CN1, colonna 2** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12, colonna 2.

Nel **rigo CN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti formati in capo al consolidato per la parte che trova capienza nell'importo di cui al rigo CN1, colonna 2 al netto di quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze.

Si precisa che anche per le perdite pregresse formati in capo al consolidato, trova applicazione l'articolo 36, comma 11, del decreto legge n. 223 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 23, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, relativamente alle quote di reddito imputate, a ciascun soggetto aderente al consolidato, dalle società partecipate ai sensi dell'articolo 115 del TUIR.

Nel **rigo CN4** va indicato l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di rigo CN1, colonna 2 e quello di rigo CN3.

Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 27,5 per cento dell'importo del rigo CN4.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR calcolati sull'importo di cui al rigo NX7 del quadro NX, nonché la detrazione per spese per risparmio energetico indicata nel rigo CS17, fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7** va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i rigi CN5 e CN6.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo spettante del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento desumibile dal rigo NX14.

Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e dell'importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.

Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.

Nel **rigo CN12** va indicata la somma degli importi indicati nei rigi da CN8 a CN11.

Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2008, quadro CN, rigo CN22, colonna 3, al netto di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, rigo NI13 del presente modello.

Nel **rigo CN16**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta di cui al rigo CN15, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai rigi NX55, colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna 1; in **colonna 2**, oltre all'importo esposto in colonna 1, va indicato l'ammontare degli acconti versati.

Nel **rigo CN18**, l'eccedenza di versamento in acconto, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto all'acconto determinato applicando la riduzione di 3 punti percentuali di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008. Il presente rigo riguarda, quindi, i contribuenti che alla data del 1° dicembre 2008 avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto (cfr. comunicato stampa dell'11 dicembre 2008); per gli stessi compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, dell'art. 10, del D.L. n. 185 da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo CN19**, l'eccedenza di versamento in acconto di cui al rigo precedente utilizzata in compensazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 185 del 2008, e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24, utilizzando il codice tributo "2120" (cfr. ris. n. 476 del 9 dicembre 2008).

Nel **rigo CN20, colonna 2**, o nel **rigo CN21** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da CN13 a CN17, colonna 2 aumentata dell'importo indicato nel rigo CN19, qualora non restituito ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 185 del 2008. Nella **colonna 1** del rigo CN20 va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel **rigo CN22** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.

Nel **rigo CN23** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo.

Nel **rigo CN24, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: $CN21 - CN22 + CN23$; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

14.2

Consolidato mondiale

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione del quadro CN valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.

Nel **rigo CN1, colonna 1**, va indicato l'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo MF7.

Nel **rigo CN1, colonna 2** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF11, colonna 2. L'importo indicato nel rigo MF11 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri detraibili calcolati sull'importo di cui al rigo MX1, colonna 4, del quadro MX, nonché la detrazione per spese per risparmio energetico indicata nel rigo CS17.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo di cui al rigo MX2.

Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MC, rigo MC4.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel rigo MX4.

Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al rigo MX6, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2008, quadro CN, rigo CN22, colonna 3.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto, e rigo MX8, colonna 1.

Nel **rigo CN20, colonna 2**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei rigi da CN6 a CN20 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX, ad esclusione del rigo CN9, in cui va riportato, oltre all'importo del rigo NX21, anche il dato di cui al rigo NC4 del quadro NC.

VIII. PROSPETTI

C15. QUADRO CK - CESSIONE DELLE ECCEGENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalla società o dall'ente consolidante in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES, risultante dalla presente dichiarazione dei redditi.

La società consolidante con le modalità ed alle condizioni ordinariamente previste dall'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 può cedere l'eccedenza IRES risultante dalla presente dichiarazione dei redditi del consolidato:

- sia ai soggetti che sono inclusi nel perimetro di consolidamento;
- sia ai soggetti che rientrano nell'ambito del gruppo come individuato dal comma 4 del citato articolo 43-ter.

Il quadro si compone delle seguenti due sezioni tra le quali va ripartito l'importo di cui al rigo CN22:

- la sezione I, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129. Si precisa che in tale sezione vanno indicati anche i dati relativi all'eccedenza che la società o ente consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine nella sezione prima del presente quadro va indicato il proprio codice fiscale;
- la sezione II, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che, pur appartenendo al gruppo, non abbiano optato per la tassazione di gruppo.

Si ricorda che presupposto per la cessione ad un soggetto controllato incluso o meno nel perimetro di consolidamento è la sussistenza del controllo fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti.

15.2

Sezione I

Soggetti cessionari aderenti al consolidato

Nei **rigi** da **CK1** a **CK10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto.

15.3

Sezione II

Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo

Nei **rigi** da **CK11** a **CK20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto

16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

16.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Perdite non compensate;
- Perdite delle società del gruppo;
- Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR;
- Oneri detraibili - Spese per risparmio energetico;
- Rideterminazione dell'acconto.

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, come previsto dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR. Nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite illimitatamente riportabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, la perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale.

Ai fini del riallineamento dei valori dell'attivo e del passivo delle società consolidate, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, la società consolidante deve provvedere ad individuare l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni e delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che le hanno prodotte e deve provvedere a comunicare alle società controllate il minore dei due importi.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione dei prospetti delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16 Perdite non compensate

Le perdite formatesi in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto.

Nel **rigo CS1, colonna 1**, vanno indicate le perdite riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, c. 2, del TUIR, del presente periodo d'imposta.

In **colonna 2**, va indicata la somma delle perdite riportabili senza limiti di tempo formatesi nel presente periodo d'imposta e quelle di cui al rigo CS1, colonna 2, del quadro CS del modello CNM 2008, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3, e di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello.

La natura di perdite riportabili senza limiti di tempo va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.

Nel **rigo CS1, colonna 8**, va indicata la perdita del presente periodo d'imposta al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo già indicata in colonna 1. Nelle **colonne 4, 5, 6 e 7** vanno riportate le perdite desumibili dal modello CNM 2008, quadro CS, rigo CS1, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 e di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello. La **colonna 3** non è compilabile in quanto riferita a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di applicazione dell'istituto.

16.3 Perdite delle società del gruppo

Nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare anche la presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **CS2** a **CS6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, le perdite riportabili senza limiti di tempo;
- in **colonna 4**, la perdita del quarto periodo d'imposta precedente;
- in **colonna 5**, la perdita del terzo periodo d'imposta precedente;
- in **colonna 6**, la perdita del secondo periodo d'imposta precedente;
- in **colonna 7**, la perdita del precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 8**, la perdita del presente periodo d'imposta.

16.4 Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir

Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del TUIR e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004.

Si precisa che la società controllante provvederà a comunicare il dato delle perdite per ogni singolo periodo d'imposta e delle correlate svalutazioni delle partecipazioni, mentre nella presente sezione andranno riportati i dati complessivi per singola società consolidata.

L'art. 1, comma 49, della legge n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 6 per cento l'ammontare complessivo delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo della stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR. Pertanto, nella presente sezione non vanno riportati i dati delle società che si sono avvalse della predetta disposizione.

Nei **rigli** da **CS7** a **CS11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società partecipata generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società partecipata, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi.
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione operata.

16.5

Oneri detraibili - Spese per risparmio energetico

Nella presente sezione vanno riepilogati gli oneri detraibili riferibili alle spese per risparmio energetico sostenute dalle società partecipanti al consolidato e già evidenziate nel quadro NX, sezione I, o nel rigo MX1, nonché le quote detraibili relative a spese sostenute in precedenti periodi d'imposta.

A tal fine, nei **rigli** da **CS12** a **CS16** riportare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- in **colonna 3**, il codice corrispondente alla tipologia di spese per risparmio energetico sostenute dalle società aderenti al consolidato (vedi istruzioni alla colonna 2 dei rigli da NX1 a NX6);
- in **colonna 4**, il numero delle quote in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa;
- in **colonna 5**, il numero che individua la quota relativa al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 3;
- in **colonna 7**, l'ammontare della detrazione riferibile alla tipologia di spesa indicata in colonna 3. Si ricorda che per le spese individuate dai codici da 1 a 4 la detrazione spetta per un ammontare pari al 55 per cento dell'importo rimasto a carico del contribuente, mentre per quelle individuate dai codici 5 e 6 la detrazione spetta per un ammontare pari al 20 per cento dell'importo rimasto a carico del contribuente, nei limiti di spesa previsti dal decreto del 19 febbraio 2007;
- in **colonna 8**, l'importo della quota della detrazione di cui alla colonna 7. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare indicato in colonna 7 per il numero di quote indicate in colonna 4.

Nel **rigo CS17** riportare la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei rigli da CS12 a CS16.

16.6

Rideterminazione dell'acconto

Nella presente sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2008, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione dei seguenti commi dell'art. 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:

- comma 5, in base a tale disposizione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1 del citato art. 82 (limitazione alla deduzione degli interessi passivi per i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR);

- comma 8, in base a tale disposizione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7 del citato art. 82 (modifica alla deduzione della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione di cui al comma 3 dell'art. 111 del TUIR);
- comma 13, in base a tale disposizione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12 del citato art. 82 (modifica alla deduzione delle svalutazione dei crediti risultanti in bilancio per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 3 dell'art. 106 del TUIR);
- comma 29, in base a tale disposizione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28 del citato art. 82 (incremento della quota imponibile degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi ai sensi della lett. b-bis) del comma 460 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004).

Inoltre, l'art. 1, comma 355, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che nella determinazione dell'acconto dovuto per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 della medesima legge n. 296 (ulteriore deduzione per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione).

A tal fine, ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo provvede alla rideterminazione del reddito attribuito e sulla base di tali dati comunicati, la società o ente consolidante determina l'imposta del periodo precedente su cui calcolare l'acconto mediante il metodo storico.

In particolare nel **rigo CS18**, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito complessivo globale relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato. Nel caso si tratti del primo esercizio della tassazione di gruppo, in tale rigo va indicata la somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente rideterminati da ciascun soggetto aderente;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2, senza tenere conto della riduzione prevista dall'art. 10 del D.L. n. 185 del 2008;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all'applicazione dell'art. 82, commi 5, 8, 13 e 29 del decreto legge n. 112 del 2008 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduto precedentemente al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 112).